

newsletter
LUGLIO 2015



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

2. Disciplina e prassi

2. DISCIPLINA E PRASSI

Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 3337 del 25 giugno 2015, con la quale chiarisce che, alla luce delle novità legislative contenute nel D.Lgs. n. 81/2015 (recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione delle mansioni) al fine di rispondere all'intenzione del legislatore di razionalizzare tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, nelle more dell'attivazione della procedura telematica per effettuare la comunicazione riguardante la prestazione di lavoro accessorio in capo alle Direzioni territoriali del lavoro (prevista dall'articolo 49, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015), la stessa sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.

Verifiche ispettive a chi ha usufruito dell'esonero contributivo triennale

A seguito di segnalazioni da parte di alcune direzioni territoriali del lavoro di "comportamenti elusivi, volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali" anche l'INAIL, con nota operativa n. 4452 del 25 giugno 2015, invita tutti i funzionari di vigilanza ad un'attenta lettura del dettato normativo, nonché della circolare Inps n. 17/2015 e a segnalare all'INPS e alla DTL competente per territorio l'eventuale violazione di dette norme, riscontrata nel corso degli accertamenti ispettivi. A ciò si aggiunga inoltre che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare n. 9960 del 17 giugno 2015, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative finalizzate ad identificare i casi di fruizione indebita dell'esonero contributivo triennale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

Liste di mobilità e lavoro intermittente

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell'ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell'indennità di disponibilità.

La risposta del Ministero muove dalla lettura dell'art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, ai sensi del quale il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, con sospensione dell'indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all'art. 9, comma 6, della medesima Legge.

In altri termini, l'indennità in questione viene sospesa sia nell'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a tempo determinato, sia nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato laddove non superi il relativo periodo di prova.

Si sottolinea, in merito, che non si tratta di decadenza dal beneficio ma di mera sospensione dell'erogazione del trattamento di mobilità, in quanto il lavoratore, seppur reimpiegato, conserva il diritto a mantenere l'iscrizione nella citata lista.

Con riferimento all'ipotesi di assunzione mediante contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato di cui al quesito posto, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Pertanto la stipula di un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non comporta, ai sensi dell'art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991, la cancellazione dalla lista mobilità.

NASpl: confermata la misura dei contributi di finanziamento

L'INPS, nel Messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di carattere contributivo inerenti al finanziamento della prestazione NASpl.

In particolare, l'Istituto chiarisce che rimane inalterato l'impianto contributivo già previsto per l'ASpl che comprende il contributo:

- ordinario (1,61%);
- addizionale (1,40%);
- di licenziamento.

Infine, l'Istituto chiarisce che l'assunzione o la trasformazione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori in godimento dell'indennità NASpl dà diritto al 50% dell'indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore. Tale incentivo si cumula con l'esonero contributivo triennale ove ne ricorrano i presupposti.